

FONDO PENSIONE MULTIFOND STATUTO

INDICE

PARTE I – IDENTIFICAZIONE E SCOPO DEL FONDO

- Art. 1 - DENOMINAZIONE – DURATA – SEDE
- Art. 2 – FORMA GIURIDICA
- Art. 3 – SCOPO

PARTE II – CARATTERISTICHE DEL FONDO E MODALITA' D'INVESTIMENTO

- Art. 4 – REGIME DELLA FORMA PENSIONISTICA
- Art. 5. – DESTINATARI
- Art. 6 – SCELTE D'INVESTIMENTO
- Art. 7 – SPESE

PARTE III – CONTRIBUZIONE E PRESTAZIONI

- Art. 8 – CONTRIBUZIONE
- Art. 9 – DETERMINAZIONE DELLA POSIZIONE INDIVIDUALE.
- Art. 10 – PRESTAZIONI PENSIONISTICHE
- Art. 11 – EROGAZIONE DELLA RENDITA
- Art. 12 – TRASFERIMENTO E RISCATTO DELLA POSIZIONE INDIVIDUALE.
- Art. 13 - ANTICIPAZIONI
- Art. 13-bis – PRESTAZIONI ACCESSORIE

PARTE IV – PROFILI ORGANIZZATIVI

A) ORGANIZZAZIONE DEL FONDO

- Art. 14 – ORGANI DEL FONDO
- Art. 15 – ASSEMBLEA DEI DELEGATI - CRITERI DI COSTITUZIONE
- Art. 16 – ASSEMBLEA DEI DELEGATI - ATTRIBUZIONI
- Art. 17 – ASSEMBLEA DEI DELEGATI – MODALITA' DI FUNZIONAMENTO
- Art. 18 – CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE – CRITERI DI COSTITUZIONE E COMPOSIZIONE
- Art. 19 – CESSAZIONE E DECADENZA DEGLI AMMINISTRATORI
- Art. 20 – CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - ATTRIBUZIONI
- Art. 21 – CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE – MODALITA' DI FUNZIONAMENTO E RESPONSABILITA'
- Art. 22 – PRESIDENTE
- Art. 23 – RESPONSABILE DEL FONDO
- Art.24 – COLLEGIO DEI SINDACI – CRITERI DI COSTITUZIONE
- Art. 25 – COLLEGIO DEI SINDACI – ATTRIBUZIONI
- Art. 26 – COLLEGIO DEI SINDACI – MODALITA' DI FUNZIONAMENTO E RESPONSABILITA'

B) GESTIONE PATRIMONIALE, AMMINISTRATIVA E CONTABILE

- Art. 27 – INCARICHI DI GESTIONE
- Art. 28 – CONFLITTI DI INTERESSE
- Art. 29 – GESTIONE AMMINISTRATIVA
- Art. 30 – SISTEMA DI CONTABILITA'
- Art. 31 – ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO D'ESERCIZIO

PARTE V – RAPPORTI CON GLI ASSOCIATI

- Art. 32 – MODALITA' DI ADESIONE
- Art. 33 – TRASPARENZA NEI CONFRONTI DEGLI ASSOCIATI
- Art. 34 – COMUNICAZIONI E RECLAMI
- Art. 35 – CLAUSOLA COMPROMISSORIA

PARTE VI – NORME FINALI

- Art. 36 – MODIFICA DELLO STATUTO
- Art. 37 – CAUSE DI SCIoglIMENTO DEL FONDO E MODALITA' DI LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO
- Art. 38 – RINVIO

PARTE I – IDENTIFICAZIONE E SCOPO DEL FONDO

Art. 1. DENOMINAZIONE – DURATA – SEDE

1.1 E' costituita l'Associazione denominata MULTIFOND, CASSA INTERAZIENDALE DI PREVIDENZA PER PRESTATORI DI LAVORO SUBORDINATO – FONDO PENSIONE -, o, in forma abbreviata, "MULTIFOND", di seguito denominato "FONDO".

1.2. La durata del FONDO è fissata fino al 31 dicembre 2100 e può essere prorogata con delibera dell'Assemblea, fatte salve le ipotesi di scioglimento di cui al successivo art. 37.

1.3. Il FONDO ha sede in Firenze.

Art. 2 – FORMA GIURIDICA

Il FONDO ha la forma giuridica di associazione riconosciuta ed è iscritto all'Albo tenuto dalla COVIP.

Art. 3 – SCOPO

Il FONDO ha lo scopo di consentire agli associati di disporre, all'atto del pensionamento, di prestazioni pensionistiche complementari del sistema obbligatorio. A tale fine il FONDO provvede alla raccolta dei contributi, alla gestione delle risorse nell'esclusivo interesse degli associati e alla erogazione delle prestazioni secondo quanto disposto dalla normativa in materia di previdenza complementare. Il FONDO non ha scopo di lucro.

PARTE II – CARATTERISTICHE DEL FONDO E MODALITA' D'INVESTIMENTO

Art. 4 – REGIME DELLA FORMA PENSIONISTICA

Il FONDO è in regime di contribuzione definita. L'entità delle prestazioni pensionistiche del FONDO è determinata in funzione della contribuzione effettuata e in base al principio della capitalizzazione.

Art. 5. – DESTINATARI

5.1 Al FONDO partecipano:

- a. in qualità di "associati ordinari" le imprese e/o enti datori di lavoro subordinato o assimilato che ne facciano, per iscritto, espressa richiesta e questa venga accolta dal Consiglio di Amministrazione del FONDO, che potrà eventualmente respingerla a suo insindacabile giudizio;
- b. in qualità di "associati beneficiari" tutti i prestatori di lavoro subordinato o assimilato indicati dai rispettivi datori di lavoro – associati ordinari.

5.2 L'adesione al FONDO è libera e si esercita con le modalità stabilite all'art. 32.

5.3 L'adesione al FONDO è realizzata anche tramite il solo conferimento tacito del TFR.

Art. 6 – SCELTE D'INVESTIMENTO

6.1. Il Fondo gestisce le proprie risorse attraverso polizze assicurative stipulate con Imprese assicuratrici del Gruppo Fondiaria – Sai in proprio o in qualità di impresa delegataria, nelle forme più idonee a conseguire le finalità previdenziali previste da disposizioni di legge, contratti, accordi o regolamenti aziendali, versando a titolo di premio i contributi ricevuti. La nota informativa descrive le caratteristiche delle polizze assicurative.

6. 2. Per il conferimento tacito del TFR, ai sensi della normativa vigente, è prevista la stipulazione di contratti di assicurazione nelle linee dotate dei requisiti di garanzia ai sensi della vigente normativa.

6.3 Qualora il FONDO stipuli contratti di assicurazione in altro comparto, è riconosciuta la facoltà di trasferire la posizione individuale a detto altro comparto, nel rispetto del periodo minimo di permanenza di almeno un anno

dall'iscrizione, ovvero dall'ultima riallocazione. In caso di conferimento tacito del TFR, è riconosciuta all'associato beneficiario la facoltà di richiedere il trasferimento ad altro comparto prescindendo dal periodo minimo di permanenza di un anno.

Art. 7 - SPESE

7.1 L'iscrizione al FONDO comporta le seguenti spese:

a) spese relative alla fase di accumulo :

- a.1) direttamente a carico degli associati ordinari in proporzione al numero dei rispettivi dipendenti associati al FONDO. Tale spesa verranno sostenute dalle Aziende, associati ordinari attraverso quote sociali annuali, la cui misura sarà stabilita di volta in volta dal Consiglio di Amministrazione;
- a.2) indirettamente a carico degli associati beneficiari in misura percentuale sui contributi versati e sui rendimenti annuali secondo quanto stabilito dalle convenzioni assicurative stipulate.

b) direttamente a carico degli associati beneficiari cessati che proseguono la contribuzione oltre il raggiungimento dell'età pensionabile, i quali sono tenuti al versamento di una quota sociale annuale, la cui misura sarà stabilita di volta in volta dal Consiglio di Amministrazione;

c) spese relative alla fase di erogazione della rendita, secondo quanto stabilito dalle convenzioni assicurative stipulate.

d) spese e premi relativi alle prestazioni accessorie, secondo quanto stabilito dalle fonti istitutive.

e) spese relative alla prestazione erogata in forma di "Rendita integrativa temporanea anticipata" (RITA) dirette alla copertura dei relativi oneri amministrativi, da applicarsi in cifra fissa su ogni singola rata, secondo quanto stabilito dalle convenzioni assicurative stipulate

7.2 Gli importi relativi alle spese di cui al comma precedente sono riportati nella Nota informativa. L'organo di amministrazione definisce i criteri e le modalità di prelievo delle suddette spese e li indica nella Nota informativa.

7.3 L'Organo di amministrazione definisce i criteri e le modalità secondo cui vengono ripartite tra gli associati le eventuali differenze tra le spese gravanti sugli associati e i costi effettivamente sostenuti dal FONDO, e li indica nel bilancio, nella Nota informativa e nella comunicazione periodica.

PARTE III – CONTRIBUZIONE E PRESTAZIONI

Art. 8 – CONTRIBUZIONE

8.1 Il finanziamento del Fondo può essere attuato mediante i contributi a carico del lavoratore; i contributi del datore di lavoro; il TFR maturando.

8.2 Le Aziende associate verseranno al FONDO i contributi previsti da disposizioni di legge, contratto, accordi o regolamenti aziendali, comprensivi della parte a carico dell'associato beneficiario, con le modalità e nei termini stabiliti dal Consiglio di Amministrazione.

8.3. Le Aziende associate verseranno al FONDO per ciascun associato beneficiario, oltre al contributo di cui al precedente punto, anche il Tfr maturando ovvero anche il solo Tfr maturando.

8.4. La misura minima dei contributi a carico, rispettivamente, delle imprese e dei lavoratori iscritti può essere stabilita dalla fonte istitutiva in cifra fissa ovvero in misura percentuale secondo i criteri indicati all'art. 8, comma 2, del Decreto Legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 e successive modificazioni e integrazioni, di seguito definito "Decreto".

8.5. Ferme restando le predette misure minime, l'associato determina liberamente l'entità della contribuzione a proprio carico.

8.6. Gli accordi possono anche stabilire la percentuale minima di TFR maturando da destinare a previdenza complementare. In assenza di tale indicazione e ad eccezione dei casi previsti dalla normativa vigente, il conferimento è totale. E' comunque consentito al lavoratore di rivedere successivamente la scelta effettuata con riguardo alla quota di TFR da destinare al Fondo

8.7. L'adesione al FONDO realizzata tramite il solo conferimento, esplicito o tacito, del Tfr maturando non comporta l'obbligo di versamento della contribuzione a carico del lavoratore né del datore di lavoro, salvo diversa volontà degli stessi. Qualora il lavoratore contribuisca al FONDO, è dovuto anche il contributo del datore di lavoro stabilito dalle fonti istitutive.

8.8. In costanza del rapporto di lavoro l'associato ha facoltà di sospendere la contribuzione a proprio carico, con conseguente sospensione dell'obbligo contributivo a carico del datore di lavoro, fermo restando il versamento del Tfr maturando al FONDO. E' possibile riattivare la contribuzione in qualsiasi momento.

8.9. L'associato può decidere di proseguire la contribuzione al FONDO oltre il raggiungimento dell'età pensionabile prevista dal regime obbligatorio di appartenenza, a condizione che alla data del pensionamento, possa far valere almeno un anno di contribuzione a favore delle forme di previdenza complementare.

8.10. I contributi versati dall'associato ordinario a favore e per conto del proprio associato beneficiario vengono accreditati in un conto individuale, presupposto per la formazione della posizione previdenziale dell'associato beneficiario medesimo.

8.11 In caso di mancato o ritardato versamento, il datore di lavoro è tenuto a reintegrare la posizione individuale dell'associato beneficiario secondo modalità operative definite con apposita regolamentazione. Inoltre, il datore di lavoro è tenuto a risarcire il Fondo di eventuali spese dovute al mancato adempimento contributivo.

Art. 9 – DETERMINAZIONE DELLA POSIZIONE INDIVIDUALE.

9.1. La posizione individuale consiste nel capitale accumulato di pertinenza di ciascun associato, è alimentata dai contributi netti versati, dagli importi derivanti da trasferimenti da altre forme pensionistiche complementari e dai versamenti effettuati per il reintegro delle anticipazioni percepite, è ridotta da eventuali riscatti e anticipazioni ed è maggiorata dei rendimenti tempo per tempo realizzati

9.2. Per contributi netti si intendono i versamenti al netto delle spese direttamente a carico dell'associato e delle eventuali somme destinate a copertura delle prestazioni accessorie espressamente esplicitate.

9.3 La posizione individuale viene rivalutata in base al rendimento della gestione separata della Compagnia di assicurazione. La Compagnia determina il valore della posizione individuale con cadenza annuale.

Art. 10 – PRESTAZIONI PENSIONISTICHE

10.1 Il diritto alla prestazione pensionistica complementare si acquisisce al momento della maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni stabiliti nel regime obbligatorio di appartenenza dell'associato, con almeno cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari.

L'associato che decide di proseguire volontariamente la contribuzione ai sensi dell'articolo 8.9 ha facoltà di determinare autonomamente il momento di fruizione delle prestazioni pensionistiche.

10.2. Ai fini della determinazione dell'anzianità necessaria per la richiesta delle prestazioni pensionistiche, sono considerati utili tutti i periodi partecipazione alle forme pensionistiche complementari maturati dall'associato per i quali lo stesso non abbia esercitato il riscatto totale della posizione

10.3. L'associato, che abbia cessato l'attività lavorativa e abbia maturato almeno 20 anni di contribuzione nei regimi obbligatori di appartenenza e 5 anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari, ha facoltà di richiedere che le prestazioni siano erogate, in tutto o in parte, in forma di "Rendita integrativa temporanea anticipata" (RITA), con un anticipo massimo di cinque anni rispetto alla data di maturazione dell'età anagrafica prevista per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza .

10.4 L'associato, che abbia cessato l'attività lavorativa, sia rimasto successivamente inoccupato per un periodo di tempo superiore a 24 mesi e abbia maturato 5 anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari, ha facoltà di richiedere la rendita di cui al precedente comma 3 con un anticipo massimo di 10 anni rispetto alla data di maturazione dell'età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza.

10.5 Nel corso dell'erogazione della RITA l'associato può richiederne la revoca; ciò comporta la cessazione dell'erogazione delle rate residue.

10.6 Nel caso in cui non venga utilizzata l'intera posizione individuale a titolo di RITA, l'associato ha la facoltà di richiedere, con riferimento alla sola porzione residua della posizione individuale, il riscatto e l'anticipazione di cui ai successivi artt. 12 e 13, ovvero la prestazione pensionistica.

10.7 In caso di trasferimento ad altra forma pensionistica la RITA si intende automaticamente revocata e viene trasferita l'intera posizione individuale.

10.8. L'associato ha facoltà di richiedere la liquidazione della prestazione pensionistica sotto forma di capitale nel limite del 50 per cento della posizione individuale maturata. Nel computo dell'importo complessivo erogabile in capitale sono detratte le somme erogate a titolo di anticipazione per le quali non si sia provveduto al reintegro. Qualora l'importo che si ottiene convertendo in rendita vitalizia immediata annua senza reversibilità a favore dell'associato il 70 per cento della posizione individuale maturata risulti inferiore al 50 per cento dell'assegno sociale di cui all'art. 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335, l'associato può optare per la liquidazione in capitale dell'intera posizione maturata.

10.9. L'associato che, sulla base della documentazione prodotta, risulta assunto antecedentemente al 29 aprile 1993 ed entro tale data associato a una forma pensionistica complementare, istituita alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421, può richiedere la liquidazione dell'intera prestazione pensionistica complementare in capitale.

10.10 Le prestazioni pensionistiche sono sottoposte agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità, pignorabilità in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria.

10.11 L'associato che abbia maturato il diritto alla prestazione pensionistica e intenda esercitare tale diritto può trasferire la propria posizione individuale presso altra forma pensionistica complementare, per avvalersi delle condizioni di erogazione della rendita praticate da quest'ultima. In tal caso si applica quanto previsto dall'art. 12 commi 5 e 6.

Art. 11 – EROGAZIONE DELLA RENDITA

11.1. Per l'erogazione delle prestazioni pensionistiche in forma di rendita il FONDO stipula, nel rispetto delle modalità e delle procedure previste dalle disposizioni vigenti, apposite convenzioni con compagnie del Gruppo Fondiaria – Sai.

11.2. A seguito dell'esercizio del diritto alla prestazione pensionistica il valore della posizione individuale al netto della eventuale quota di prestazione da erogare in forma di capitale, viene impiegato quale premio unico per la costituzione di una rendita vitalizia immediata.

11.3. Il FONDO può prevedere anche altre forme di rendita vitalizia.

Art. 12 – TRASFERIMENTO E RISCATTO DELLA POSIZIONE INDIVIDUALE.

12.1. L'associato, in costanza dei requisiti di partecipazione al FONDO, può trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare decorso un periodo minimo di due anni di partecipazione al FONDO

12.2. Anche prima del suddetto periodo minimo di permanenza, l'associato che perda i requisiti di partecipazione al FONDO prima del pensionamento può:

- a) trasferire la posizione individuale presso altra forma pensionistica complementare, cui l'interessato possa accedere in relazione alla nuova attività;
- b) riscattare il 50 per cento della posizione individuale maturata, in caso di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo non inferiore a 12 mesi e non superiore a 48 mesi ovvero in caso di ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria;
- c) riscattare l'intera posizione individuale maturata in caso di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo o a seguito di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi;
- d) riscattare ai sensi dell'art.14, comma 5, del Decreto l'intera posizione individuale maturata;
- e) mantenere la posizione individuale accantonata presso il FONDO, anche in assenza di contribuzione.

12.3. In caso di decesso dell'associato prima dell'esercizio del diritto alla prestazione pensionistica, ovvero nel corso dell'erogazione della "Rendita integrativa temporanea anticipata" (RITA), la posizione individuale è riscattata dai beneficiari espressamente indicati dall'associato, siano essi persone fisiche o giuridiche ovvero, in assenza di indicazioni, dagli eredi. In mancanza di tali soggetti la posizione individuale resta acquisita al FONDO.

12.4. Al di fuori dei predetti casi, non sono previste altre forme di riscatto della posizione.

12.5. Il Fondo provvede agli adempimenti conseguenti all'esercizio delle predette facoltà da parte dell'associato con tempestività e comunque entro il termine massimo di sei mesi dalla ricezione della richiesta; l'importo oggetto di

trasferimento o riscatto è quello risultante al primo giorno utile successivo a quello in cui il Fondo ha verificato la sussistenza delle condizioni che danno diritto al trasferimento o al riscatto.

12.6 Il trasferimento della posizione individuale e il riscatto totale comportano la cessazione della partecipazione al FONDO.

Art. 13 - ANTICIPAZIONI

13.1. L'associato può conseguire un'anticipazione della posizione individuale maturata nei seguenti casi e misure:

- a) in qualunque momento, per un importo non superiore al 75 per cento, per spese sanitarie conseguenti a situazioni gravissime attinenti a sé, al coniuge o ai figli, per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche;
- b) decorsi 8 anni di iscrizione, per un importo non superiore al 75 per cento, per l'acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli o per la realizzazione, sulla prima casa di abitazione, degli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia, di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1 dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380;
- c) decorsi 8 anni di iscrizione, per un importo non superiore al 30 per cento, per la soddisfazione di ulteriori sue esigenze.

13.2. Le disposizioni che specificano i casi e regolano le modalità operative in materia di anticipazioni sono riportate in apposito documento.

13.3. Le somme complessivamente percepite a titolo di anticipazione non possono eccedere il 75 per cento della posizione individuale maturata, incrementata delle anticipazioni percepite e non reintegrate.

13.4. Ai fini della determinazione dell'anzianità necessaria per esercitare il diritto all'anticipazione sono considerati utili tutti i periodi di iscrizione a forme pensionistiche complementari maturati dall'associato per i quali lo stesso non abbia esercitato il diritto di riscatto totale della posizione individuale.

13.5. Le somme percepite a titolo di anticipazione possono essere reintegrate, a scelta dell'associato e in qualsiasi momento, secondo modalità stabilite dal Consiglio di Amministrazione.

13.6. Le anticipazioni di cui al comma 1, lettera a), sono sottoposte agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria.

Art. 13-bis – PRESTAZIONI ACCESSORIE

13-bis.1 Il FONDO ha per oggetto anche l'attuazione a favore degli associati, di prestazioni complementari contro i rischi di premorienza e invalidità

13-bis.2 L'adesione alle suddette prestazioni consegue all'iscrizione al FONDO secondo le modalità previste dalle fonti istitutive.

13-bis.3 L'erogazione delle suddette prestazioni avviene mediante convenzioni con imprese di assicurazione, nel rispetto delle disposizioni vigenti.

PARTE IV – PROFILI ORGANIZZATIVI

A) ORGANIZZAZIONE DEL FONDO

Art. 14 – ORGANI DEL FONDO

Sono Organi del FONDO:

- il Presidente ed il Vice Presidente
- l'Assemblea dei Delegati
- il Consiglio di Amministrazione
- il Collegio dei Sindaci
- il Responsabile del FONDO.

Art. 15 – ASSEMBLEA DEI DELEGATI - CRITERI DI COSTITUZIONE

15.1. L'Assemblea dei Delegati è l'organo deliberativo del FONDO ed è formata da venti componenti, di seguito denominati "Delegati", dei quali dieci in rappresentanza degli associati beneficiari e dieci in rappresentanza degli associati ordinari, eletti sulla base del Regolamento elettorale adottato dal Consiglio di Amministrazione.

Hanno inoltre diritto di partecipare all'Assemblea dei Delegati tutti gli associati ordinari e gli associati beneficiari, senza diritto di voto, anche mediante mezzi di comunicazione a distanza, a condizione che sussistano i necessari requisiti per l'identificazione e la partecipazione dei soggetti legittimati e per la sicurezza delle comunicazioni.

15.2 I Delegati restano in carica tre anni e sono rieleggibili.

15.3 Qualora uno dei Delegati nel corso del mandato cessi dall'incarico per qualsiasi motivo si procede alla sua sostituzione con il primo dei non eletti della rispettiva lista di appartenenza, secondo le norme al riguardo stabilite dal Regolamento elettorale. Il Delegato subentrante ai sensi del presente articolo cessa dalla carica contestualmente ai Delegati in carica all'atto della sua elezione.

Art. 16 – ASSEMBLEA DEI DELEGATI - ATTRIBUZIONI

16.1 L'Assemblea si riunisce in seduta ordinaria o straordinaria

16.2 L'Assemblea in seduta ordinaria:

- approva il bilancio;
- nomina i membri del Consiglio di Amministrazione previa determinazione del numero dei componenti;
- nomina i membri del Collegio dei Sindaci;
- determina l'eventuale compenso degli Amministratori e dei Sindaci;
- delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci e sulla loro revoca;
- delibera su eventuali proposte, formulate dal Consiglio di Amministrazione, in materia di indirizzi generali sull'attività del FONDO;
- delibera su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza.

16.3 L'Assemblea in seduta straordinaria: delibera in materia di:

- modifiche dello statuto proposte dal Consiglio di Amministrazione;
- scioglimento del FONDO;
- su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza.

Art. 17 – ASSEMBLEA DEI DELEGATI – MODALITA' DI FUNZIONAMENTO

17.1. L'Assemblea dei Delegati è convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione mediante comunicazione scritta, contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare, diretta a ciascun Delegato e a ciascun componente del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Sindaci. Detta convocazione dovrà essere inviata mediante mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno quindici giorni prima della data della riunione, all'indirizzo notificato al FONDO dai predetti soggetti. In caso di particolare urgenza, la comunicazione di cui sopra potrà essere effettuata mediante mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno 3 giorni prima della data della riunione. L'Assemblea dei Delegati può essere convocata anche fuori dalla sede sociale purché in Italia nel luogo indicato nell'avviso di convocazione. Può essere altresì convocata in più luoghi contemporaneamente che siano dotati di sistemi di comunicazione a distanza che permettano la partecipazione e l'identificazione di tutti gli intervenuti e la sicurezza delle comunicazioni..

17.2. L'Assemblea dei Delegati in seduta ordinaria è convocata almeno una volta all'anno, entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio.

17.3. L'Assemblea dei Delegati deve essere altresì convocata quando ne è fatta richiesta motivata, con tassativa indicazione degli argomenti da trattare, da almeno un decimo dei Delegati, ovvero da quattro componenti il Consiglio di Amministrazione

17.4 L'Assemblea dei Delegati è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in mancanza, dal Vice Presidente; in mancanza di entrambi l'Assemblea dei Delegati elegge il proprio Presidente. Il Presidente dell'Assemblea dei Delegati designa un Segretario ed eventualmente due scrutatori..

17.5 L'Assemblea ordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno la metà dei Delegati e delibera con il

voto favorevole della maggioranza dei presenti. Qualora l'Assemblea ordinaria non sia validamente costituita in prima convocazione, l'avviso di convocazione di cui al comma 1 del presente articolo conterrà anche la data, l'ora e il luogo per la seconda convocazione la quale potrà tenersi dopo che siano trascorse almeno 24 ore dalla prima riunione. L'Assemblea ordinaria, in seconda convocazione, è validamente costituita qualunque sia il numero dei Delegati presenti.

17.6 L'Assemblea straordinaria è validamente costituita, anche in seconda convocazione, con la presenza di almeno i tre quarti dei Delegati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per la delibera di scioglimento del FONDO l'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti dei Delegati.

17.7 Ogni Delegato ha diritto ad un voto. Ogni Delegato può, mediante delega scritta, farsi rappresentare in Assemblea da altro Delegato. La delega di rappresentanza può essere conferita soltanto per assemblee singole, con effetto anche per gli eventuali aggiornamenti, non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco. Per ciascun Delegato le deleghe non possono superare il numero di due.

17.8 Il verbale di riunione dell'Assemblea ordinaria è redatto dal segretario ed è sottoscritto dallo stesso, dal Presidente ed eventualmente dagli scrutatori.

17.9 Il verbale di riunione dell'Assemblea straordinaria può essere redatto da un notaio

Art. 18 – CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE – CRITERI DI COSTITUZIONE E COMPOSIZIONE

18.1 Il FONDO è amministrato da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di sei a un massimo di dieci membri eletti dall'Assemblea dei Delegati, anche tra i non associati, di cui la metà in rappresentanza degli associati beneficiari e l'altra metà in rappresentanza degli associati ordinari, nel rispetto del principio della partecipazione paritetica.

Sono nominati Consiglieri di Amministrazione i candidati che ottengono il maggior numero di voti. In caso di parità risulta eletto il candidato più anziano di età.

Gli Amministratori in rappresentanza degli associati beneficiari vengono espressi con il metodo elettivo dai Delegati in rappresentanza di questi ultimi.

Gli Amministratori in rappresentanza degli associati ordinari vengono eletti dai Delegati in rappresentanza di questi ultimi.

18.2 Tutti i membri del Consiglio devono possedere i requisiti di onorabilità e professionalità, e trovarsi in assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, come definiti dalla normativa vigente.

18.3 La perdita dei requisiti di onorabilità o il sopravvenire di situazioni di incompatibilità, comportano la decadenza dal Consiglio di Amministrazione.

18.4 Gli Amministratori durano in carica per massimo tre esercizi, scadono alla data dell'Assemblea dei Delegati convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, e possono essere eletti per non più di tre mandati consecutivi.

Art. 19 – CESSAZIONE E DECADENZA DEGLI AMMINISTRATORI

19.1 Qualora nel corso del mandato dovessero cessare dall'incarico per qualsiasi motivo uno o più amministratori tra quelli eletti dai delegati in rappresentanza degli associati beneficiari, subentrano nel loro incarico, nell'ordine, i primi dei non eletti. Laddove cessino dall'incarico uno o più membri eletti dai Delegati in rappresentanza degli associati ordinari subentrano, nell'ordine, i primi dei non eletti.

19.2 Gli Amministratori nominati ai sensi del presente articolo decadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

19.3 Se per effetto dei subentri di cui ai precedenti commi risulta sostituita oltre la metà dei componenti l'originario Consiglio, gli Amministratori in carica devono senza indugio convocare l'Assemblea dei Delegati affinché provveda a nuove elezioni.

19.4 Qualora venissero a cessare tutti gli Amministratori, deve essere convocata d'urgenza l'Assemblea dei Delegati da parte del Collegio dei Sindaci, il quale può compiere nel frattempo tutti gli atti di ordinaria amministrazione.

19.5 Gli Amministratori che non intervengano senza giustificato motivo a tre riunioni consecutive del Consiglio decadono dall'incarico. In tal caso si procede alla loro sostituzione ai sensi del comma 1 del presente articolo.

Art. 20 – CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - ATTRIBUZIONI

20.1 Al Consiglio di amministrazione sono attribuiti tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per l'attuazione di quanto previsto dal presente Statuto, esso ha facoltà di compiere tutti gli atti necessari e opportuni al conseguimento dello scopo del FONDO che non siano attribuiti all'Assemblea dei Delegati.

20.2 In particolare, il Consiglio di Amministrazione:

- verifica che la gestione del FONDO sia svolta nell'esclusivo interesse degli associati, nel rispetto della normativa vigente nonché delle disposizioni del presente Statuto;
- vigila sulla gestione assicurativa attuata dal FONDO;
- invia alla Covip, sulla base delle disposizioni dalla stessa emanate, dati e notizie sull'attività complessiva del FONDO e ogni altra comunicazione prevista dalla normativa vigente;
- vigila sulle operazioni di conflitto di interesse e sull'adozione di prassi operative idonee a meglio tutelare gli associati;
- elegge il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario e nomina il Responsabile del FONDO;
- stabilisce misure di trasparenza nei rapporti con gli associati in particolare per quanto riguarda l'informazione periodica sull'andamento amministrativo e finanziario delle posizioni previdenziali individuali, nel rispetto dei criteri dettati dalla normativa vigente;
- adegua le norme statutarie in caso di sopravvenienza di contrastanti previsioni di legge, della normativa secondaria e di istruzioni della COVIP, sottoponendole all'Assemblea dei Delegati, alla prima riunione utile;
- redige il bilancio annuale e la relazione da sottoporre all'Assemblea dei Delegati ;
- riferisce alla Covip, in presenza di vicende in grado di incidere sull'equilibrio del FONDO, i provvedimenti ritenuti necessari per la salvaguardia delle condizioni di equilibrio;
- stabilisce la misura delle quote sociali annuali, come previsto dall'art. 7 del presente Statuto.

Art. 21 – CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE – MODALITA' DI FUNZIONAMENTO E RESPONSABILITA'

21.1 Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri e comunque non meno di una volta all'anno per deliberare in merito al bilancio annuale.

21.2 Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

21.3 Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vicepresidente, in assenza di entrambi dal più anziano di età dei Consiglieri presenti. E' ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio di Amministrazione si tengano mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere o visionare documenti; verificandosi tali presupposti, il consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

21.4 Delle riunioni del Consiglio verrà redatto, su apposito libro, il relativo verbale che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

21.5 Gli Amministratori devono adempiere i doveri ad essi imposti dalla legge e dal presente Statuto con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e dalle loro specifiche competenze e sono solidalmente responsabili verso il FONDO per i danni derivanti dall'inosservanza di tali doveri, a meno che si tratti di funzioni in concreto attribuite a uno o più Amministratori.

21.6 Nei confronti degli Amministratori si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2391, 1° comma, 2392, 2393, 2394, 2394/bis, 2395 e 2629 bis del Codice Civile.

Art. 22 – PRESIDENTE

22.1 Il Presidente e il Vice Presidente del FONDO sono nominati dal Consiglio di Amministrazione, rispettivamente tra i propri componenti. Le cariche di Presidente e di Vice Presidente spetteranno rispettivamente ed alternativamente di triennio in triennio, ad un consigliere eletto dai Delegati in rappresentanza degli associati ordinari ed a uno eletto dai Delegati in rappresentanza degli associati beneficiari, salvo diversa unanime deliberazione.

Agli ex Presidenti del FONDO che abbiano completato due mandati, l'Assemblea dei Delegati, su proposta del Consiglio di Amministrazione, attribuisce il titolo di Presidente Onorario.

22.2. Il Presidente rappresenta legalmente il FONDO, con uso della firma sociale, nei confronti sia dei terzi che in giudizio e cura l'esecuzione di quanto deliberato dall'Assemblea dei Delegati e dal Consiglio di Amministrazione. La firma sociale, nonché la rappresentanza giudiziale del FONDO, spettano inoltre, disgiuntamente, al Vicepresidente, in caso di assenza o impedimento del Presidente. Le disposizioni riguardanti incasso o pagamento di somme dovranno essere sottoscritte, congiuntamente, dal Presidente e dal Vicepresidente o da uno di essi con un Consigliere, a ciò designato dal Consiglio. E' inoltre consentito l'utilizzo della firma anche mediante sistemi di elaborazione automatica, nei casi disciplinati dal Consiglio di Amministrazione.

22.3 Sia il Presidente che il Vicepresidente debbono possedere i requisiti di professionalità previsti dalla normativa vigente sui fondi pensione.

Art. 23 – RESPONSABILE DEL FONDO

23.1 Il Responsabile del FONDO è nominato dal Consiglio di Amministrazione.

23.2 Il Responsabile del FONDO deve possedere i requisiti di onorabilità e professionalità e trovarsi in assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità come definiti dalla normativa vigente.

23.3 Il venir meno dei requisiti di cui al precedente comma comporta la decadenza dall'incarico.

23.4 Il Consiglio di Amministrazione deve accertare il possesso in capo al Responsabile del FONDO dei suddetti requisiti, nonché l'assenza di cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente.

23.5 Il Responsabile del FONDO svolge la propria attività in maniera autonoma e indipendente e riferisce direttamente al Consiglio di Amministrazione sui risultati della propria attività. Nei suoi confronti si applicano le disposizioni di cui all'art. 2396 del Codice Civile.

23.6 Spetta, in particolare al Responsabile del Fondo:

- verificare che la gestione del FONDO sia svolta nell'esclusivo interesse degli associati, nel rispetto della normativa vigente nonché delle disposizioni del presente Statuto;
- vigilare sulla gestione assicurativa attuata dal FONDO;
- inviare alla Covip, sulla base delle disposizioni dalla stessa emanate, dati e notizie sull'attività complessiva del FONDO e ogni altra comunicazione prevista dalla normativa vigente;
- vigilare sulle operazioni di conflitto di interesse e sull'adozione di prassi operative idonee a meglio tutelare gli associati.

23.7 Il Responsabile del FONDO ha l'obbligo di segnalare alla Covip, in presenza di vicende in grado di incidere sull'equilibrio del FONDO, i provvedimenti ritenuti necessari per la salvaguardia delle condizioni di equilibrio.

Art.24 – COLLEGIO DEI SINDACI – CRITERI DI COSTITUZIONE

24.1 La gestione del FONDO è controllata dal Collegio dei Sindaci, costituito, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, da due membri effettivi e da due supplenti nominati dall'Assemblea dei Delegati anche tra i non associati di cui la metà in rappresentanza degli associati beneficiari e l'altra metà in rappresentanza degli associati ordinari, nel rispetto del principio della partecipazione paritetica.

24.2 I Sindaci in rappresentanza degli associati beneficiari sono espressi col metodo elettivo da parte dei Delegati in rappresentanza degli associati beneficiari medesimi.

Sono nominati Sindaci i candidati che ottengono il maggior numero di voti. In caso di parità risulta eletto il candidato più anziano di età.

I Sindaci in rappresentanza degli associati ordinari vengono eletti dai Delegati in rappresentanza di questi ultimi.

24.3 Tutti i componenti del Collegio dei Sindaci devono possedere i requisiti di onorabilità e professionalità, e trovarsi in assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, come definiti dalla normativa vigente.

24.4 La perdita dei predetti requisiti o il sopravvenire delle cause di incompatibilità comportano la decadenza dall'incarico.

24.5 I componenti del Collegio dei Sindaci durano in carica per massimo tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea dei Delegati convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Possono essere riconfermati per non più di tre mandati consecutivi.

24.6 Il Sindaco che cessa dalla carica per qualsiasi motivo è sostituito per il periodo residuo dal supplente designato

nell'ambito della relativa componente.

24.7 La cessazione dei Sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Collegio è stato ricostituito.

24.8 Il Collegio nomina nel proprio ambito il Presidente.

Art. 25 – COLLEGIO DEI SINDACI – ATTRIBUZIONI

25.1 Il collegio dei Sindaci controlla l'amministrazione del FONDO, vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dal FONDO e sul suo corretto funzionamento.

25.2 Al Collegio dei Sindaci è attribuita la funzione di controllo contabile.

25.3 Il Collegio ha l'obbligo di segnalare alla Covip eventuali vicende in grado di incidere sull'equilibrio del FONDO nonché i provvedimenti ritenuti necessari per la salvaguardia delle condizioni di equilibrio.

25.4 Il Collegio ha altresì l'obbligo di comunicare alla Covip eventuali irregolarità riscontrate in grado di incidere negativamente sulla corretta amministrazione e gestione del FONDO e di trasmettere alla Covip sia i verbali delle riunioni nelle quali abbia riscontrato che i fatti esaminati integrino fattispecie di irregolarità, sia i verbali delle riunioni che abbiano escluso la sussistenza di tali irregolarità allorché, ai sensi dell'art. 2404 Codice Civile, ultimo comma, si sia manifestato un dissenso in seno al Collegio.

Art. 26 – COLLEGIO DEI SINDACI – MODALITA' DI FUNZIONAMENTO E RESPONSABILITA'

26.1 Il Collegio si riunisce almeno quattro volte l'anno.

26.2 Le convocazioni sono fatte dal Presidente. Le riunioni del collegio sindacale possono essere tenute anche mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di eseguire i controlli, di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere e visionare documenti; verificandosi tali presupposti la riunione del collegio sindacale si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente del Collegio o, in sua assenza, il sindaco più anziano di età.

26.3 Il Collegio redige il verbale di ciascuna riunione.

26.4 I Sindaci che non assistono senza giustificato motivo, durante un esercizio sociale, a due riunioni del Collegio, decadono.

26.5 I componenti effettivi del Collegio devono assistere alle riunioni del Consiglio di amministrazione e dell'Assemblea dei Delegati e sono convocati con le stesse modalità. I Sindaci che non assistono senza giustificato motivo a due Assemblee dei Delegati consecutive o, durante un esercizio sociale, a due riunioni consecutive del Consiglio di amministrazione, decadono.

26.6 I Sindaci devono adempiere i loro doveri con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico; sono responsabili della verità delle loro attestazioni e devono conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio.

26.7 Essi sono responsabili in solido con gli Amministratori per i fatti o le omissioni di questi che abbiano causato un danno al FONDO, quando il danno non si sarebbe prodotto qualora avessero vigilato in conformità agli obblighi della loro carica.

26.8 L'azione di responsabilità nei confronti dei Sindaci è disciplinata dall'art. 2407 del Codice Civile.

B) GESTIONE PATRIMONIALE, AMMINISTRATIVA E CONTABILE

Art. 27 – INCARICHI DI GESTIONE

Le risorse finanziarie del FONDO destinate ad investimenti sono integralmente affidate in gestione mediante contratti di assicurazione stipulati con imprese di assicurazione di cui al Dlgs 209/2005.

Art. 28 – CONFLITTI DI INTERESSE

La gestione del FONDO è effettuata nel rispetto della normativa vigente in materia di conflitti di interesse.

Art. 29 – GESTIONE AMMINISTRATIVA

29.1 Al FONDO spetta curare ogni attività inerente la gestione amministrativa; in particolare al FONDO compete:

- a) la tenuta dei rapporti con i soggetti gestori;
- b) la tenuta della contabilità;
- c) la raccolta e gestione delle adesioni;
- d) la verifica delle posizioni contributive individuali degli associati;
- e) la gestione delle prestazioni;
- f) la predisposizione della documentazione da inviare alle autorità di controllo;
- g) la predisposizione della modulistica e delle note informative, della rendicontazione e delle comunicazioni periodiche agli associati;
- h) gli adempimenti fiscali e civilistici.

29.2 Le attività inerenti la gestione amministrativa possono essere affidate, in tutto o in parte, mediante apposita convenzione per la fornitura di servizi amministrativi, a soggetti terzi scelti dal Consiglio di Amministrazione sulla base di criteri di affidabilità, esperienza e professionalità.

29.3 Nell'ambito delle convenzioni stipulate per la fornitura di servizi amministrativi, il FONDO adotta misure finalizzate a tutelare la riservatezza dei dati personali nel rispetto della normativa vigente.

29.4 Il Gestore amministrativo è responsabile nei confronti del FONDO e degli associati per ogni pregiudizio arrecato in conseguenza del mancato adempimento degli obblighi assunti con la convenzione.

Art. 30 – SISTEMA DI CONTABILITA'

Il Consiglio di Amministrazione del FONDO cura la tenuta delle scritture e dei libri contabili richiesti dalla normativa vigente.

Art. 31 – ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO D'ESERCIZIO

31.1 L'esercizio finanziario chiude al 31 dicembre di ogni anno.

31.2 Alla fine di ogni esercizio verrà predisposto dal Consiglio di Amministrazione il bilancio annuale che verrà sottoposto all'approvazione dell'Assemblea dei Delegati, con la relazione del Consiglio di Amministrazione e quella del Collegio dei Sindaci, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.

PARTE V – RAPPORTI CON GLI ASSOCIATI

Art. 32 – MODALITA' DI ADESIONE

32.1 L'associazione al FONDO avviene mediante presentazione di apposito modulo di adesione, sottoscritto e compilato in ogni sua parte. L'adesione dei lavoratori che hanno manifestato la volontà di associarsi al FONDO deve essere preceduta dalla consegna dello Statuto e della documentazione informativa prevista dalla normativa vigente.

32.2 All'atto dell'adesione il FONDO verifica la sussistenza dei requisiti di partecipazione.

32.3 L'associato è responsabile della completezza e veridicità delle informazioni fornite al FONDO.

32.4 La domanda di adesione è presentata dal lavoratore per il tramite del datore di lavoro che la sottoscrive e, secondo le norme del presente Statuto e della fonte istitutiva, impegna entrambi nei confronti del FONDO.

32.5 Alla domanda deve essere allegata copia del contratto collettivo, dell'Accordo o del Regolamento aziendale in conformità ai quali le prestazioni previdenziali vengono richieste.

32.6 In caso di adesione mediante conferimento tacito del TFR il FONDO, sulla base dei dati forniti dal datore di lavoro, comunica all'associato l'avvenuta adesione e le informazioni necessarie al fine di consentire a quest'ultimo l'esercizio delle scelte di sua competenza.

32.7 L'iscrizione al FONDO decorre dalla data di accettazione della richiesta da parte del Consiglio di Amministrazione o, per i lavoratori di nuova assunzione, dalla data di assunzione, fatte salve eventuali decorrenze successive a tali date, stabilite dalle fonti istitutive.

La decorrenza delle coperture assicurative è regolata dalle convenzioni stipulate per la gestione assicurativa.

Art. 33 – TRASPARENZA NEI CONFRONTI DEGLI ASSOCIATI

33.1 Il FONDO mette a disposizione degli associati : lo Statuto del FONDO, la Nota informativa, il bilancio, il documento sulle anticipazioni e tutte le altre informazioni utili all'associato richieste dalla normativa vigente.

33.2 Viene inviata annualmente all'associato una comunicazione contenente informazioni sulla sua posizione individuale, sui costi sostenuti e sull'andamento della gestione.

Art. 34 – COMUNICAZIONI E RECLAMI

34.1 Il FONDO definisce le modalità attraverso le quali gli associati possono interloquire per rappresentare le proprie esigenze. Tali modalità sono portate a conoscenza degli associati nella Nota informativa.

Art. 35 – CLAUSOLA COMPROMISSORIA

35.1 Tutte le eventuali controversie tra Associati e tra questi e il FONDO o suoi Organi, saranno sottoposte ad arbitrato rituale. Il Collegio sarà formato da tre membri di cui i primi due scelti rispettivamente da ciascuna delle parti ed il terzo dai primi due o, in caso di mancato Accordo, dal Presidente del Tribunale di Firenze; essi giudicheranno secondo diritto senza formalità di procedura. I compensi agli Arbitri sono posti a carico della parte soccombente.

Il loro lodo sarà inappellabile.

PARTE VI – NORME FINALI

Art. 36 – MODIFICA DELLO STATUTO

36.1 Le modifiche dello Statuto sono deliberate dall'Assemblea straordinaria del FONDO e trasmesse alla Covip per i conseguenti adempimenti alla stessa spettanti.

36.2 Il Consiglio di Amministrazione provvede ad apportare allo Statuto le modifiche che si rendano necessarie a seguito della sopravvenienza di disposizioni normative o delle fonti istitutive, nonché di disposizioni, istruzioni o indicazioni della Covip.

36.3 Le modifiche di cui al comma precedente sono portate a conoscenza dell'Assemblea dei Delegati alla prima riunione utile.

Art. 37 – CAUSE DI SCIOGLIMENTO DEL FONDO E MODALITA' DI LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO

37.1 Oltre che per le cause derivanti da eventuali disposizioni di legge, il FONDO si scioglie per deliberazione dell'Assemblea straordinaria in caso di sopravvenienza di situazioni o di eventi che rendano impossibile lo scopo ovvero il funzionamento del FONDO.

37.2 L'Assemblea straordinaria può deliberare, altresì, lo scioglimento del FONDO a seguito di conforme accordo tra le parti indicate al precedente art. 1.

37.3 Il Consiglio di Amministrazione e il Collegio dei Sindaci hanno l'obbligo di segnalare tempestivamente agli altri organi del FONDO nonché alla Covip tutti gli elementi che possono lasciare presumere la necessità di scioglimento del FONDO.

37.4 In caso di liquidazione del FONDO, L'Assemblea straordinaria procede agli adempimenti necessari per la salvaguardia delle prestazioni e dei diritti degli associati nonché alla nomina di uno o più liquidatori, determinandone i poteri in conformità alle vigenti disposizioni di legge.

Art. 38 – RINVIO

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto valgono le disposizioni di legge all'epoca vigenti.